

Direttive per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER)

Le direttive entrano in vigore a partire dal 1° gennaio **2019** per i seguenti **Cantoni/Semicantoni**:

Argovia, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Ticino, Turgovia, Uri, Zugo e Zurigo.

Le direttive sono riconosciute dall'Ufficio Federale dell'Agricoltura.

7. Edizione, gennaio 2019

Le presenti direttive sono state redatte dal Gruppo di coordinamento Direttive Ticino e Svizzera tedesca (KIP) in collaborazione con la Centrale di consulenza agricola AGRIDEA di Lindau, il Gruppo di lavoro svizzero per la produzione integrata in frutticoltura (GLPI), l'Unione svizzera produttori di verdura (USPV) e con Vitiswiss.

Impressum:

Editore: Gruppo di coordinamento Direttive Ticino e Svizzera tedesca (KIP)
c/o AGRIDEA, Eschikon 28, CH-8315 Lindau, kontakt@agridea.ch
Tel. 052 354 97 00, Fax 052 354 97 97

Distribuzione: Organismi di controllo, Amministrazione e consulenza cantonali

Autori Marcel von Ballmoos (KUL), Lorenz Escher (KOL, TG), Lorenz Eugster (SO), Diego Forni (TI), Stephan Furrer (Qualinova AG), Andreas Gruber (BL), Markus Hardegger (Vitiswiss), Lena Heinzer (SH), Erich Huwiler (AG), Lukas Keller (ZH), Martin Keller (Beratungsring Gemüse, Ins), Jürg Läng (Agrosolution AG), Barbara Mosimann (BE), Heiri Niederberger (KDNSZ), Martina Rösch (AGRIDEA), Monika Siebenhaar (ZTHT-BVET), Nicole Sozzi (bio.inspecta AG), David Stacher (SOV-SAIO), Roman Steiger (KUT), Franz Studerus (LIA, AI und AR), Peter Vincenz (GR)

Redazione Martina Rösch, AGRIDEA

Traduzione: Sezione dell'Agricoltura, Repubblica e Cantone Ticino

Stampa: Centro sistemi informativi, Repubblica e Cantone Ticino
© KIP/AGRIDEA Lindau, **7. edizione, gennaio 2019**

Tutti i diritti sono riservati, in particolare i diritti di riproduzione totale o parziale tramite fotocopie e altri procedimenti.

Tutte le indicazioni in questa pubblicazione sono fornite senza garanzia. Fa stato la legislazione in materia.

Indice:

1	CONSIDERAZIONI GENERALI	3
1.1	OBIETTIVI ECOLOGICI DELLA POLITICA AGRARIA	3
1.2	IMPORTANZA DELLE DIRETTIVE KIP	3
1.3	ULTERIORI BASI LEGALI RILEVANTI	3
1.4	OBBLIGO DI FORNIRE LA PROVA	3
2	INDICAZIONI GENERALI SULLA PER	4
2.1	LA PER DEVE ESSERE FORNITA PER L'INTERA AZIENDA AGRICOLA	4
2.2	COLTURE SECONDARIE	4
2.3	SCAMBIO DI SUPERFICI E CESSIONE D'UTILIZZAZIONE DI SUPERFICI AZIENDALI	4
2.4	GESTIONE AL DI FUORI DEL RAGGIO USUALE	4
2.5	GESTIONE DI SUPERFICI ALL'ESTERO	5
2.6	PER FORNITA DA PIÙ AZIENDE	5
2.7	CONGRUA DETENZIONE DEGLI ANIMALI	5
2.8	SUPERFICI DETERMINANTI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI	6
2.9	RIDUZIONI E CASI DI FORZA MAGGIORE	6
2.10	REGISTRAZIONI	7
3	AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE	8
3.1	VARIANTE 1 "PAUSE DI COLTIVAZIONE"	8
3.2	VARIANTE 2 "NUMERO DI COLTURE E QUOTA DELLE COLTURE"	9
3.3	COLTURE ORTICOLE E FRAGOLE	11
4	PROTEZIONE DEL SUOLO	12
4.1	PROTEZIONE DEL SUOLO SULLE TERRE APERTE	12
4.2	PROTEZIONE CONTRO L'EROSIONE	12
4.2.1	Frutticoltura e coltivazione di bacche	13
5	CONCIMAZIONE	14
5.1	BILANCIO DEGLI ELEMENTI NUTRITIVI	14
5.2	ANALISI DEL SUOLO	15
6	PROTEZIONE FITOSANITARIA	17
6.1	IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI	17
6.2	IMPIEGO DI IRRORATRICI	23
7	PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITÀ	24
7.1	QUOTA DI SPB RISPETTO ALLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILE (SAU)	24
7.2	FASCE TAMPONE	25
8	PER IN FRUTTICOLTURA E NELLA COLTIVAZIONE DI BACCHE	27
8.1	REGISTRAZIONI	27
8.2	ANALISI DEL SUOLO E BILANCIO DEGLI ELEMENTI NUTRITIVI	27
8.3	PRESCRIZIONI SPECIALI DI CONCIMAZIONE	28
8.4	PROTEZIONE FITOSANITARIA	30
8.5	IMPIEGO DI IRRORATRICI	31
8.6	PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITÀ	31
9	PER IN VITICOLTURA	32
9.1	REGISTRAZIONI	32
9.2	SUOLO E CONCIMAZIONE	32
9.3	INTERVENTI SUL SUOLO	33
9.4	PROTEZIONE FITOSANITARIA	34
9.5	IMPIEGO DI IRRORATRICI	35
9.6	PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITÀ	35
10	PRODUZIONE DI SEMENTI E PIANTE PER LA MOLTIPLICAZIONE	36
11	PIANTE ORNAMENTALI E ALTRE COLTURE FLORICOLE	37
11.1	CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI	37
11.2	ESIGENZE ALLE AZIENDE PER CON COLTIVAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI E ALTRE COLTURE FLORICOLE	38
12	REFERENZE	39

1 Considerazioni generali

1.1 Obiettivi ecologici della politica agraria

Le seguenti direttive KIP hanno quale scopo di raggiungere gli attuali obiettivi ecologici della politica agricola, ossia, la:

- promozione della biodiversità naturale,
- riduzione del carico di nitrati nelle falde freatiche e nelle acque di sorgente,
- riduzione del carico di fosforo nelle acque superficiali,
- riduzione dell'immissione di prodotti fitosanitari nelle acque superficiali,
- detenzione degli animali rispettosa delle loro esigenze.

I suddetti obiettivi sono conseguiti mediante l'attuazione dei seguenti provvedimenti presso le singole aziende agricole:

Avvicendamento disciplinato delle colture e adeguata copertura del suolo	Impianto e gestione di superfici per la promozione della biodiversità (SPB) e di superfici d'inventari d'importanza nazionale secondo la LPN	Bilancio equilibrato delle sostanze nutritive	Limitazione nell'impiego di prodotti fitosanitari	Detenzione rispettosa degli animali da reddito: legislazione sulla protezione degli animali e programmi etologici URA e SSRA
--	--	---	---	--

1.2 Importanza delle direttive KIP

Le direttive KIP riguardano la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). Si basano sull'Ordinanza sui pagamenti diretti. Le ordinanze originali possono essere consultate al sito www.blw.admin.ch → Strumenti → Pagamenti diretti → Basi legali.

Le direttive mirano a spiegare in modo semplificato le disposizioni giuridiche delle Ordinanze redatte in un linguaggio non sempre di facile comprensione.

Congiuntamente alle Ordinanze, le direttive costituiscono la base per il diritto ai rispettivi contributi. La protezione degli animali è parte integrante della PER.

Nelle presenti direttive non vengono trattate eventuali ulteriori esigenze poste da marchi e da organizzazioni dedite alla commercializzazione, quali SUISSE GARANTIE, SwissGAP e PI-Svizzera.

1.3 Ulteriori basi legali rilevanti

☞ **L'osservanza delle disposizioni in campo agricolo della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio è un presupposto fondamentale per il versamento di pagamenti diretti.**

1.4 Obbligo di fornire la prova

☞ **Il gestore che intende beneficiare di pagamenti diretti deve fornire all'autorità cantonale la prova che gestisce l'intera azienda conformemente alle presenti direttive.**

2 Indicazioni generali sulla PER

L'adempimento della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) è una premessa fondamentale per l'ottenimento di tutti i pagamenti diretti, ad eccezione dei contributi d'estivazione.

2.1 La PER deve essere fornita per l'intera azienda agricola

L'azienda deve gestire tutte le sue superfici conformemente alle presenti direttive. Eccezioni: vedi capitoli 2.2 e 2.5.

2.2 Colture secondarie

Le colture secondarie, su superfici il cui totale non supera le 20 are, possono essere gestite diversamente rispetto a quanto previsto dalle regole della PER. Per la frutticoltura così come per i piccoli impianti inferiori alle 20 are sono applicabili le condizioni minime della GLPI (vedi capitolo 6). Se sono coltivati prodotti con marchio, vanno adempite le direttive della rispettiva organizzazione specializzata indipendentemente dalla superficie coltivata.

2.3 Scambio di superfici e cessione d'utilizzazione di superfici aziendali

Lo scambio di superfici è consentito soltanto tra aziende che si sono annunciate alla PER.

Se è avvenuto uno scambio di superfici, queste ultime vanno dichiarate nel modulo di rilevazione delle superfici in funzione dell'effettiva gestione nel relativo anno e non in base al fatto che siano in proprietà o in affitto.

Eccezioni per orticoltura e colture intercalari: l'affitto a breve termine di particelle gestite prima o dopo una coltura principale nello stesso anno è consentito, rispettivamente esentato dalla suddetta disposizione (p.es. coltivazione di insalata dopo un cereale). Lo stesso vale per le colture intercalari a gestione autunnale e/o primaverile tra due colture principali (vedi Regolamento concernente l'utilizzo temporaneo delle superfici "-affitto a breve termine"-).

In campicoltura è considerata coltura principale quella che rimane più a lungo sul campo durante il periodo vegetativo (Ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm), art. 18 cpv. 2, consultabile al sito www.blw.admin.ch → Strumenti → Pagamenti diretti → Basi legali.

Anche le superfici aziendali che vengono utilizzate da terzi devono essere gestite conformemente alle presenti direttive PER.

2.4 Gestione al di fuori del raggio usuale

Se un'azienda dispone di più unità di produzione e la distanza tra queste supera i 15 km (tragitto), la quota SPB deve essere adempiuta separatamente per ciascuna unità conformemente al capitolo 7.

Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni, visibilmente riconoscibile come tale.

2.5 Gestione di superfici all'estero

Le direttive PER devono essere adempiute anche per i terreni gestiti per tradizione familiare all'estero, ad eccezione della superficie SPB.

Le superfici all'estero che non sono gestite per tradizione familiare, non devono rispettare le direttive PER. Per il calcolo del bilancio aziendale globale delle sostanze nutritive, vanno tuttavia prese in considerazione sia le superfici nazionali nonché quelle gestite all'estero per tradizione familiare e non. Per le superfici all'estero vige inoltre il diritto del rispettivo Stato.

La percentuale richiesta di SPB del 7% risp. 3.5% si calcola esclusivamente rispetto alla superficie agricola utile in Svizzera; essa deve pure trovarsi su suolo elvetico.

2.6 PER fornita da più aziende

Due o più aziende possono fornire assieme la PER, integralmente o parzialmente, costituendo una comunità PER. I centri aziendali devono situarsi entro una distanza massima (tragitto) di 15 km. Un'azienda può prendere parte soltanto ad una comunità PER interaziendale. La partecipazione a una comunità PER deve essere disciplinata contrattualmente e autorizzata dal Cantone. La comunità PER deve essere ispezionata nel suo insieme dalla stessa organizzazione di controllo.

I seguenti punti, singolarmente o in combinazione, possono essere forniti in comune da una comunità PER:

- **intera azienda,**
- **bilancio delle sostanze nutritive,**
- **superfici per la promozione della biodiversità,**
- **avvicendamento delle colture, protezione del suolo e dei vegetali.**

In caso d'infrazioni in materia PER, tutte le aziende partecipanti alla comunità PER subiranno per il medesimo ambito una riduzione dei pagamenti diretti.

2.7 Congrua detenzione degli animali

Nel quadro della congrua detenzione degli animali, il gestore deve fornire la prova che le disposizioni sulla protezione degli animali sono rispettate per tutti gli animali da reddito agricolo presso tutte le unità di produzione.

Nell'ambito della congrua detenzione degli animali, come prova valgono tutti i documenti necessari come per esempio il registro delle uscite del bestiame compilato correttamente. Le disposizioni si basano sulla Legge e sull'Ordinanza sulla protezione degli animali, nonché sull'Ordinanza dell'Ufficio federale di veterinaria sulla detenzione di animali da reddito.

Per i controlli, gli ispettori si avvalgono dei manuali di controllo specifici ad ogni specie, ossia: bovini, suini, ovini, caprini, equini, lama e alpaca, galline ovaiole, pollame da ingrasso e conigli.

Le basi legali rilevanti e i manuali di controllo sono reperibili nel sito dell'Ufficio federale di veterinaria <https://www.blv.admin.ch> → Animali → Basi legali ed esecutive → Mezzi ausiliari e basi esecutive.

Per i requisiti edili o strutturali concernenti la protezione animali, in linea di principio vengono verificate le dimensioni delle stalle, delle superfici di riposo e di foraggiamento. Per i requisiti qualitativi inerenti alla protezione degli animali, vengono principalmente verificati gli aspetti relativi alla detenzione, come l'occupazione delle stalle, l'illuminazione, il clima, le cure e gli interventi sugli animali.

Qualora fossero riscontrate delle infrazioni, queste devono in ogni caso essere eliminate. Nel caso di lacune strutturali, normalmente viene concesso un termine entro il quale la conformità deve essere ripristinata.

2.8 Superfici determinanti per il calcolo dei contributi

Per il calcolo dei contributi sono determinanti le indicazioni sulle superfici in base al rilevamento agricolo dei dati aziendali nel giorno di riferimento del relativo anno civile. Le superfici oggetto di scambio devono essere annunciate dal gestore.

2.9 Riduzioni e casi di forza maggiore

Qualora le direttive fossero adempiute solo parzialmente, i contributi sono ridotti o negati conformemente alla direttiva sulla riduzione dei pagamenti diretti (Allegato 8, OPD).

Se, per cause di forza maggiore, una o più condizioni rilevanti per i pagamenti diretti non sono adempiute, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.

Sono considerati casi di forza maggiore:

- il decesso del gestore,
- l'espropriazione di una parte della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile,
- la distruzione delle stalle dell'azienda,
- una catastrofe naturale,
- malattie che hanno colpito l'insieme o una parte degli animali,
- gravi danni alle colture dovuti a malattie o a organismi nocivi,
- eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine.

Per fare valere un caso di forza maggiore, si deve, entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza del caso, inviare una comunicazione scritta all'autorità cantonale competente.

2.10 RegISTRAZIONI

☞ **Per dimostrare il rispetto della PER (vedi capitolo 1.4), i gestori devono effettuare regolarmente le registrazioni relative alla gestione.**

Le registrazioni devono contenere le seguenti indicazioni:

- un piano delle particelle delle superfici gestite, comprese quelle oggetto di scambio. Le superfici SPB sono contrassegnate distintamente nel piano delle particelle;
- la superficie aziendale, la superficie agricola utile e altre superfici indicate in are (copia del formulario con i dati aziendali al giorno di riferimento);
- l'elenco delle particelle comprese le superfici foraggiere e quelle per la promozione della biodiversità;
- il libretto dei campi, i piani delle superfici gestite, il libretto dei prati o altri documenti di registrazione analoghi con indicazioni relative alle colture, date di raccolta e rese, alla lavorazione del suolo, alla concimazione, alla protezione dei vegetali compresi gli esiti dei conteggi (volti ad individuare la presenza di organismi nocivi) e dei controlli. In campicoltura è inoltre necessario indicare per le rispettive colture i dati relativi alle varietà, all'avvicendamento colturale e alla lavorazione del suolo. Tutte le registrazioni devono avvenire correntemente, tuttavia entro al più tardi una settimana dall'esecuzione del lavoro;
- il bilancio delle sostanze nutritive e la relativa documentazione (estratti HODOFLU, foraggi NPr, bolle di consegna, ecc.);
- il piano di rotazione (aziende con più di 3 ettari di terre aperte). Il piano deve indicare l'avvicendamento delle colture sulle singole particelle o terreni per l'anno colturale e nei 5 anni precedenti. Per l'orticoltura il piano deve indicare l'avvicendamento nei 6 anni precedenti (incluse le superfici gestite oggetto di scambio) e l'affitto a breve termine per l'anno colturale e nei due anni precedenti. La registrazione è necessaria da quando si comincia a praticare la rotazione;
- il registro delle uscite per il bestiame tenuto in stabulazione fissa, aggiornato (al più tardi dopo 3 giorni) con i giorni di uscita e rispettivamente di pascolo;
- ulteriori registrazioni qualora richieste dal Cantone o dall'organizzazione di controllo.

☞ **Tutta la documentazione relativa alle registrazioni va conservata per almeno 6 anni.**

☞ **Nel caso di cessione temporanea di superfici a terzi per l'impianto di intercalari, sovesci o ortaggi, questi ultimi sono responsabili per le registrazioni della superficie da loro gestita e devono fornire copia delle registrazioni al cedente.**

L'organismo d'ispezione può esigere che al momento del controllo siano presentate le registrazioni in forma cartacea.

3 Avvicendamento delle colture

☞ I gestori possono scegliere tra due varianti per l'avvicendamento delle colture. E' loro consentito cambiare dalla variante 1 "pause di coltivazione" (cap. 3.1) alla variante 2 "numero di colture e quota delle colture" (cap. 3.2), o viceversa, al più presto dopo 5 anni.

3.1 Variante 1 "pause di coltivazione"

Le aziende che gestiscono più di 3 ettari di terre aperte sono tenute a rispettare tra due colture principali le seguenti pause di coltivazione (anno = 12 mesi).

Coltura principale	Pausa colturale
Cereali	
Tra due colture di cereali della stessa specie (esclusa l'avena)	1 anno
Eccezione: tra due colture di avena	3 anni
Eccezione: cereali, se sono stati coltivati per tre anni consecutivi (esclusa l'avena)	2 anni senza cereali
Eccezione: cereali, se sono stati coltivati per due anni consecutivi (esclusa l'avena)	1 anno senza cereali
<u>Avvertenza:</u> Le varietà primaverili e autunnali della stessa specie di cereali sono considerate un'unica specie. Frumento e spelta sono considerate un'unica specie. Il farro e il piccolo farro sono considerati specie separate.	
Mais*	
Prato a mais con regolazione meccanica della crescita dell'erba tra le file, coltivato al massimo per tre anni consecutivi	2 anni
Mais con sottosemina, mais con semina a lettiera o a bande fresate o semina diretta dopo un sovescio o dopo colture intercalari o erbai, coltivato al massimo per due anni consecutivi	2 anni
Mais con sottosemina, mais con semina a lettiera o a bande fresate o semina diretta dopo un sovescio o dopo colture intercalari o erbai, coltivato soltanto per 1 anno	1 anno
Mais (altre tecniche colturali) coltivato al massimo per due anni consecutivi	3 anni
Mais (altre tecniche colturali) coltivato soltanto per un anno (**: 2 anni su 5 può esserci mais sulla stessa parcella)	1-2 anni**
Chenopodiacee (p.es. barbabietole, spinaci)	
Tra due chenopodiacee (quale coltura principale)	3 anni
Patate, tabacco (Solanacee)	
Tra patate (escluse le patate primaticce)	3 anni
Tra patate primaticce	2 anni
Tra patate quali coltura principale e patate primaticce (e viceversa)	2 anni
Tra tabacco, varietà Burley	3 anni
Tra tabacco, varietà Virginia	5 anni

Leguminose	
Tra soia	3 anni
Tra favette	3 anni
Tra piselli proteici	6 anni
Miscugli di cereali e piselli	6 anni
Colture sensibili alla sclerotinia	
Tra colza	3 anni
Tra girasole	3 anni
Tra colza e girasole	2 anni
Altre colture da pieno campo	
Tra due colture principali della stessa famiglia	2 anni
Fiori recisi coltivati in pieno campo	
Non vi sono oneri inerenti all'avvicendamento delle colture	

Suggerimenti per l'avvicendamento in orticoltura e nelle fragole: vedi capitolo 3.3

In campicoltura è considerata coltura principale quella che rimane più a lungo sul campo durante il periodo vegetativo.

****:** In Ticino è in atto la lotta contro la *Diabrotica virgifera*; vige pertanto il divieto di coltivare mais sulle superfici già interessate dalla stessa coltura l'anno precedente (divieto di ristoppio). Tale misura è valida anche per le seconde colture di mais e per le piccole parcelle di mais da polenta.

3.2 Variante 2 “numero di colture e quota delle colture”

a) Numero di colture

☞ **Le aziende che gestiscono più di 3 ettari di terre aperte devono annoverare annualmente nel loro piano colturale almeno 4 diverse colture.**

☞ **Al sud delle Alpi il minimo annuale corrisponde a 3 colture diverse.**

I maggessi da rotazione, i maggessi fioriti e le strisce su superficie coltiva fanno parte delle terre aperte e sono computabili quali colture.

I prati artificiali possono essere annoverati quali colture fino al sesto anno dall'impianto. Dal settimo anno di sfruttamento i prati artificiali vengono considerati prati naturali.

Se un prato viene arato e seminato di nuovo, oppure se un prato viene nuovamente seminato con altri metodi, si tratta di un rinnovamento del prato e non è da considerare come nuova coltura per l'avvicendamento colturale. Lo stesso vale per i prati permanenti che vengono rinnovati.

Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie delle terre da rotazione (= terre aperte più prati artificiali).

Le colture che coprono meno del 10 per cento della superficie di terre da rotazione possono essere addizionate. Se la somma derivante supera il 10% della superficie delle terre da rotazione, è considerata una coltura. Se la somma supera il 20%, sono considerate 2 colture. Se la somma supera il 30%, sono considerate 3 colture. Qualora la somma dovesse essere di oltre il 40%, sono computate al massimo 3 colture.

I prati artificiali che coprono più del 10 per cento della superficie di terre da rotazione sono considerati 1 coltura. Se coprono oltre il 20%, sono considerati come 2 colture. Se

coprono più del 30%, sono considerati come 3 colture. Il numero di colture per i terreni destinati all'orticoltura, con piante appartenenti ad almeno due famiglie botaniche, è conteggiato alla stessa maniera dei prati artificiali.

b) Quota delle colture

☞ Oltre ad almeno 4 colture, non deve essere superata la quota massima delle singole colture principali rispetto alle terre aperte, come alla seguente tabella:

Coltura principale *	Quota annua massima
Cereali (senza mais e avena)	totale 66%
• Frumento e spelta (complessivamente)	50%
• Avena	25%
Mais	
• Prato a mais con regolazione meccanica della crescita dell'erba tra le file	60%
• Mais con sottosemine, mais con semina su lettiera o a strisce fresate dopo sovescio, colture intercalari o prato artificiale	50%
• Tutte le altre tecniche colturali	40%
◇ Per le aziende che utilizzano contemporaneamente diverse tecniche colturali, la quota massima di mais viene ponderata in base alla superficie	
◇ Al Sud delle Alpi: tutte le tecniche colturali su parcelle con una pendenza inferiore al 3%	50%
Chenopodiacee	
• Barbabietole	25%
Solanacee	
• Patate quale coltura principale	25%
• Tabacco	25%
Leguminose	
• Soia	25%
• Favetta	25%
• Piselli proteici	15%
• Miscugli di cereali e piselli	15%
Colture sensibili alla sclerotinia	
• Girasoli	25%
• Colza	25%
• Colza e girasoli	totale 33%
Altre colture campicole	
• Tra 2 colture principali della stessa famiglia	2 anni di pausa
Fiori recisi coltivati in pieno campo:	
• Non vi sono oneri inerenti all'avvicendamento delle colture	

* In campicoltura è considerata coltura principale quella che rimane più a lungo in campo durante il periodo vegetativo.

3.3 Colture orticole e fragole

In orticoltura vanno osservate le direttive sull'avvicendamento delle colture edito dalla USPV, vedi sito internet: www.gemuese.ch → Settore → Informazioni e direttive per la coltivazione → Avvicendamento delle colture e protezione del suolo → Direttive per la rotazione delle colture in orticoltura.

L'avvicendamento delle fragole (secondo il GLPI):

- Per le fragole sono concessi al massimo 3 raccolti consecutivi sulla medesima particella, dopodiché bisogna osservare una pausa di almeno 3 anni (la pausa inizia a partire dalla conclusione del raccolto).
- Se la durata della coltura è inferiore a 3 anni, la pausa da osservare è di almeno 2 anni (la durata della coltura inizia alla piantagione e si conclude al termine della raccolta).
- Inoltre, è consentito fare due raccolti consecutivi, alternati da una coltura intercalare autunnale, a condizione che quest'ultima non appartenga alle solanacee, alle leguminose o sia facelia. Dopo un massimo di due raccolti bisogna rispettare una pausa minima di due anni.
- In casi eccezionali, il servizio cantonale competente può concedere un permesso speciale.
- Le aziende con problemi di parassiti e malattie del suolo, devono rispettare delle pause più lunghe.
- Degli esempi di possibili avvicendamenti colturali si possono trovare sul sito: www.swissfruit.ch → Branche → Documents (in tedesco o francese).

4 Protezione del suolo

4.1 Protezione del suolo sulle terre aperte

Le aziende con più di 3 ettari di terre aperte in zona di pianura, collinare o montagna I, devono garantire una copertura del suolo. Le date di semina e rispettivamente di trinciatura delle coperture vegetali (coltura autunnale, sovescio/ intercalare) possono essere scelte liberamente. La copertura del suolo deve avvenire secondo la buona pratica agricola. L'obiettivo è il conseguimento di una completa copertura del suolo. La copertura del terreno permette di evitare la lisciviazione di elementi nutritivi così come il ruscellamento superficiale di terreno. Di seguito quanto deve essere rispettato:

al 31 agosto è presente una coltura sulla parcella ¹	al 31 agosto non è presente nessuna coltura sulla parcella
<p>Per questa parcella non è richiesto nessun onere.</p> <p>¹ Una coltura è considerata presente se:</p> <p>a) al massimo solo per la metà della parcella (campo) vi è stato il raccolto</p> <p>b) in caso di grandi parcelle con oltre 2 ha, ne è stato raccolto al massimo 1 ettaro.</p>	<p>Colture successive necessarie:</p> <p>a) coltura autunnale</p> <p>oppure</p> <p>b) coltura intercalare o sovescio.</p>

Importante: Una superficie coperta da risemine spontanee di colza o cereali non è computabile come coltura intercalare o come sovescio.

4.2 Protezione contro l'erosione

☞ Qualora venissero riscontrate ripetute erosioni, devono essere adottate le misure adeguate al loro contenimento.

La superficie coltiva non deve presentare perdite rilevanti di suolo legate all'erosione e alla gestione.

Una perdita di suolo è considerata rilevante se corrisponde almeno ai casi di cui alla rubrica «2-4 t/ha» del Promemoria di Agridea del novembre 2007 «Quelle quantité de terre perdue?».

Una perdita di suolo è considerata dovuta alla gestione se non è riconducibile a una causa primariamente naturale o primariamente infrastrutturale o a una combinazione delle due.

In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella o nel comprensorio in questione il gestore deve applicare:

- a) un piano di misure riconosciuto dal servizio cantonale competente **per un periodo di almeno 6 anni**; oppure
- b) sotto la propria responsabilità, i provvedimenti necessari per prevenire l'erosione.

Il piano delle misure o i provvedimenti sotto la propria responsabilità sono vincolati alla particella gestita e devono essere applicati anche per le superfici nello scambio annuale.

Se la causa della perdita di terreno non è chiara, il servizio cantonale competente la stabilisce. Successivamente provvede affinché venga applicata una procedura concordata tesa ad evitare l'erosione nella rispettiva regione.

I casi ripetuti di erosione sulla stessa particella sono considerati come lacuna. Se il gestore ha applicato correttamente il piano delle misure (cfr. sopra, lettera a) non si applica alcuna riduzione dei contributi.

I controlli sono eseguiti in maniera mirata, dopo le piogge, in luoghi a rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco dei casi di erosione constatati.

4.2.1 Frutticoltura e coltivazione di bacche

Nell'impiego di erbicidi per la frutta a nocciolo e a granella (uva da tavola e kiwi compresi) è possibile trattare al massimo il 30% dell'interfila oppure una fascia larga al massimo 180 cm. Qualora non fosse rispettata la clausola del 30%, il sottofilare deve essere ricoperto con pezzi di corteccia o fogli di plastica. Per chi pratica la sarchiatura, la parte aperta del sottofilare può essere al massimo larga 120 cm.

Negli impianti a doppio filare su terrazzi o terrapieni, il trattamento erbicida può essere effettuato al massimo sul 40% dell'interfilare o su di una striscia larga al massimo 200 cm.

5 Concimazione

5.1 Bilancio degli elementi nutritivi

Il metodo “Suisse-Bilanz”, sviluppato dall’Ufficio federale dell’agricoltura e AGRIDEA, è lo strumento di calcolo riconosciuto che permette di appurare il bilancio delle sostanze nutritive di un’azienda agricola ed in particolare la verifica del bilancio equilibrato degli elementi azoto e fosforo. Maggiori dettagli possono essere ottenuti consultando le relative istruzioni al sito www.agridea.ch → Pubblicazioni → Settori → PER → Suisse-Bilanz.

Al momento del controllo fa stato il bilancio chiuso degli elementi nutritivi dell’anno precedente (con i dati di gestione dell’anno precedente).

Le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico sono dispensate dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive relativo a tutta l’azienda, se la loro densità di animali, espressa in unità bestiame grosso concime (UBGF), non supera i seguenti valori per ettaro di superficie fertilizzabile:

- nella zona di pianura : 2,0 UBGF/ha;
- nella zona collinare : 1,6 UBGF/ha;
- nella zona di montagna I : 1,4 UBGF/ha;
- nella zona di montagna II : 1,1 UBGF/ha;
- nella zona di montagna III : 0,9 UBGF/ha;
- nella zona di montagna IV : 0,8 UBGF/ha.

In casi speciali, per esempio per le colture speciali o con allevamenti non legati alla gestione del suolo, i Cantoni possono richiedere l’allestimento del bilancio degli elementi nutritivi anche se il carico del bestiame è inferiore ai valori succitati. Tutti i movimenti di concimi aziendali e di quelli ottenuti dal riciclaggio in entrata e in uscita dall’azienda devono essere riportati nell’applicazione Internet HODUFLU. Solo i dati dei trasferimenti di concimi aziendali e di quelli ottenuti dal riciclaggio presenti in HODUFLU sono riconosciuti per l’adempimento dello Suisse-Bilanz.

Fosforo

Il bilancio del fosforo calcolato sull’insieme dell’azienda non deve superare un margine di tolleranza di +10 per cento del fabbisogno delle colture.

In caso di costruzione di edifici soggetti ad autorizzazione con conseguente aumento dell’effettivo di animali per ettaro di superficie fertilizzabile (SF), il margine di tolleranza concesso è pari a 0 per cento se è detenuta almeno 1 UBG che non consuma foraggio grezzo oppure se sono ceduti concimi aziendali.

I Cantoni possono fissare norme più restrittive per determinate regioni e/o aziende.

- Le aziende che, sulla scorta di analisi del suolo svolte da un laboratorio autorizzato secondo un metodo riconosciuto, forniscono la prova che i terreni presentano degli stati di fertilità insufficienti, possono far valere un maggior fabbisogno sulla scorta di un piano di concimazione o degli indici di correzione-P relativi al tipo di suolo.

Attenzione: i prati poco intensivi sono esclusi da questa pratica (non concimabili oltre le norme).

- È possibile suddividere il fosforo sotto forma di “concimi ottenuti dal riciclaggio” come composto, calce di Aarberg (Ricokalk) o digestati (prodotti di fermentazione) su un periodo massimo di 3 anni. Nel bilancio delle sostanze nutritive va specificato l’anno d’inizio. Le eccedenze del fosforo apportate in questo modo devono essere riportate di anno in anno nel successivo bilancio delle sostanze nutritive. Per contro gli apporti di

azoto distribuiti con questi tipi di concime devono essere considerati completamente nell'anno di distribuzione.

Azoto

Il bilancio di azoto calcolato sull'insieme dell'azienda non deve superare un margine di tolleranza di +10 per cento del fabbisogno delle colture.

I Cantoni possono fissare norme più restrittive per determinate regioni e/o aziende.

- **Concimazione azotata in orticoltura:**

Se il fabbisogno complessivo d'azoto di una coltura supera il fabbisogno di sostanze nutritive netto, il fabbisogno supplementare può essere computato nei conteggi del bilancio delle sostanze nutritive. L'orticoltore deve giustificare eventuali fabbisogni supplementari tramite analisi N_{min} per ogni singola coltura.

- **Concimazione in frutticoltura:**

Si applicano le direttive della coltura principale, tenendo in conto la gestione dell'area sotto gli alberi. Gestione dell'area inerbita sotto gli alberi: + 1.5 kg N e 0.5 kg P_{2O_5} per tonnellata di frutta risp. 0.45 kg N e 0.15 kg P_{2O_5} per albero.

Concimazione possibile con il palo iniettore.

- **Concimazione di piccoli frutteti:**

Nel bilancio delle sostanze nutritive bisogna tenere conto del fabbisogno delle colture. Qualsiasi apporto di elementi nutritivi deve essere registrato, inclusi i concimi fogliari e aziendali. Gli apporti di azoto superiori a 60 kg/ha devono essere motivati.

- **Bilancio degli elementi nutritivi nel settore di alimentazione (Z_o)**

Qualora, secondo la legislazione sulla protezione delle acque, un'azienda è ubicata nel settore di alimentazione (zona Z_0) e il grado di auto-provvigionamento in fosforo dell'azienda (relazione tra le sostanze nutritive prodotte dagli animali e il fabbisogno delle colture) risulti superiore al 100% (calcolato con il metodo Suisse-Bilanz), la quantità massima di fosforo che potrà essere distribuita sarà dell'80% rispetto al fabbisogno delle colture. Nel caso che le analisi del suolo dimostrino che i terreni non si trovano nelle classi D (ricco) o E (molto ricco), la quantità massima di fosforo che potrà essere distribuita corrisponderà al massimo al 110% rispetto al fabbisogno delle colture.

5.2 Analisi del suolo

Tutte le particelle dell'azienda con superficie superiore a 1 ha devono essere sottoposte all'analisi del suolo almeno ogni 10 anni (massimo 5 ha per analisi).

Fanno eccezione a questa regola tutte le superfici per cui vige un divieto di concimazione, i prati gestiti in modo poco intensivo e il pascolo permanente (perenne).

Per la frutticoltura e viticoltura valgono i requisiti menzionati nei capitoli 8.3 e 9.2. Più parcelle adiacenti con le medesime proprietà del suolo e con gestione analoga (coltura, fertilizzazione) possono, al momento del campionamento per l'analisi del suolo, essere considerate come un unità.

Le analisi del suolo devono essere effettuate da laboratori riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura (vedi www.blw.admin.ch → Strumenti → Pagamenti diretti → Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate → Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo → Lista laboratori, file pdf). Esse devono comprendere almeno i seguenti parametri: pH, fosforo, potassio, tipo di suolo (in base al test tattile); e per le terre aperte e per le superfici destinate alla frutticoltura anche i valori relativi alla sostanza organica (stima

secondo la scala cromatica). I tipi di analisi riconosciuti sono sia il metodo di estrazione all'acetato d'ammonio + EDTA (AAE10), sia quello all'acqua satura di CO₂ (Dirks e Scheffer) e sia quello all'acqua 1:10.

Esonero dall'esecuzione delle analisi del suolo

Per le aziende che non impiegano concimi extra aziendali contenenti azoto o fosforo, se possono comprovare che dal 1 gennaio 1999 nessuna parcella risulta nella classe di approvvigionamento D (ricco) o E (molto ricco) e se la densità massima di animali, espressa in unità di bestiame grosso fertilizzabile (UBGF), non supera le seguenti soglie per ettaro di superficie fertilizzabile (SF):

Zona campicola	2.0 UBGF / ha SF
Zona collinare	1.6 UBGF / ha SF
Zona montagna I	1.4 UBGF / ha SF
Zona montagna II	1.1 UBGF / ha SF
Zona montagna III	0.9 UBGF / ha SF
Zona montagna IV	0.8 UBGF / ha SF

6 Protezione fitosanitaria

6.1 Impiego di prodotti fitosanitari

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto fitosanitario è basilare consultare le modalità d'impiego in quanto vi sono prodotti il cui utilizzo è limitato o vietato nelle zone di protezione delle acque S2 o S3, nelle regioni carsiche oppure lungo i corsi d'acqua. Queste prescrizioni sono anche valide per la PER.

Le distanze di sicurezza dalle superfici non coltivate o dai corsi d'acqua superficiali (Spe3), indicate sulle etichette dei prodotti fitosanitari, possono venir ridotte con l'impiego di misure anti-deriva corrispondenti alle raccomandazioni dell'UFAG.

Di seguito vengono descritte le condizioni supplementari richieste dalla PER.

I Servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare per iscritto autorizzazioni speciali in deroga alle limitazioni menzionate, che però devono essere richieste prima di qualsiasi trattamento. Esse sono limitate nel tempo e possono contenere condizioni particolari.

Tabella 1: Condizioni generali per l'impiego di prodotti fitosanitari

Per tutti i prodotti fitosanitari	In campicoltura e foraggicoltura non è permesso eseguire nessun trattamento tra il 1 novembre e il 15 febbraio (compresi i prodotti contro le limacce).
Granulati	In campicoltura e foraggicoltura l'impiego di insetticidi e nematocidi granulati è permesso unicamente previa autorizzazione speciale.
Antilimacce (lumache)	Sono autorizzati solo prodotti con metaldeide quale materia attiva o a base di fosfato di ferro (p.es. Ferramol).
Fungicidi	L'impiego è autorizzato per tutte le colture se vengono osservate le autorizzazioni e le prescrizioni d'applicazione ufficiali. Eccezioni: frutticoltura (capitolo 8.4) e viticoltura (capitolo 9.4).
Concia delle sementi	Tutti i concianti omologati in Svizzera sono autorizzati nella PER. Sono da osservare delle limitazioni generali, come per la concia con i neonicotinoidi.
Tipulidi	E' autorizzato l'impiego di esche omologate con Clorpirifos come materia attiva (p.es. Blocade, Cortilan e Rimi).
Regolatori della crescita	Il loro impiego è autorizzato se vengono osservate le autorizzazioni e le prescrizioni d'applicazione ufficiali.

Tabella 2: Impiego di erbicidi e insetticidi

Coltura	Erbicida	Insetticida
Cereali	I trattamenti in pre-emergenza sono autorizzati entro il 10 ottobre. Per specie di cereale, va creata una finestra di controllo (larghezza della barra x 10 m).	Criocera: trattamento autorizzato con Spinosad (Audiencz) una volta raggiunta la soglia di tolleranza (in media 2 larve o uova/culmo* allo stadio 39-50 e rispettivamente 2 larve allo stadio 51-61 sull'ultima foglia [il 2019 è l'anno di introduzione di queste soglie; rilevanti per i pagamenti diretti però solo dal 2020]). Altri organismi nocivi e prodotti: trattamenti solo previa autorizzazione speciale.

* Culmo: fusto delle graminacee.

Coltura	Erbicida	Insetticida
Mais	Trattamenti in pre-emergenza soltanto sulla fila.	Piralide: permesso unicamente l'impiego di Tricogramma.
Bietole	Trattamenti in pre-emergenza soltanto sulla fila. Trattamenti di superficie autorizzati unicamente alla post-emergenza delle malerbe.	Afidi: autorizzati i trattamenti con prodotti a base di Pirimicarb (p.es. Pirimor, Pirimicarb) una volta raggiunta la soglia di tolleranza (oltre il 50% delle piante attaccate allo stadio 4 foglie oppure oltre l'80% delle piante colpite allo stadio 6-10 foglie). Altri organismi nocivi o prodotti: trattamento solo previa autorizzazione speciale.
Colza	Trattamenti in pre e postemergenza consentiti	Punteruolo degli steli delle crocifere: autorizzato il trattamento una volta raggiunta la soglia di tolleranza (10-20% delle piante con perforazioni allo stadio altezza del fusto di 1-5 cm o 40-60% delle piante con perforazioni allo stadio altezza del fusto di 5 - 20 cm). Nei casi di zone regolarmente infestate, il trattamento è autorizzato a partire dall'apparizione delle prime perforazioni. Meligete della colza: trattamento autorizzato fino ad inizio fioritura una volta raggiunta la soglia di tolleranza (3 coleotteri per pianta quando i bottoni florali superano le foglie superiori (stadio 53-57) o 5 coleotteri per pianta quando l'inflorescenza principale si allunga (stadio 57-59). Altri fitofagi o prodotti: esclusivamente con autorizzazione speciale.
Patate	Trattamenti in pre e postemergenza consentiti	Dorifora: autorizzati i trattamenti con prodotti a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> (p.es. Novodor), Azadirachtin (p.es. Oikos), e Spinosad (Audienz), una volta raggiunta la soglia di tolleranza (30% delle piante con larve e/o ovodeposizioni e/o 1-2 focolai per ara). Afidi: autorizzati i trattamenti con prodotti a base di Flonicamid (p.es. Teppeki), Pirimicarb (solo per patate da seme sotto plastica), Pymetrozin (p.es. Plenum WG, Chess 50 WG), o Spirotetramat (p.es. Movento SC) una volta raggiunta la soglia di tolleranza (10 afidi per vera foglia = 1 afido per fogliolina). Altri fitofagi o prodotti: esclusivamente con autorizzazione speciale.

Coltura	Erbicida	Insetticida
Favetta	Trattamenti in pre- e postemergenza consentiti	Afidi: autorizzati i trattamenti con prodotti a base di Pirimicarb (p.es Pirimor, Pirimicarb) oppure Pimetrozine (p.es. Plenum WG, Chess 50 WG) una volta raggiunta la soglia di tolleranza (da 40% a 60% delle piante colpite dallo stadio inizio fioritura). Altri fitofagi o prodotti: esclusivamente con autorizzazione speciale.
Piselli proteici	Trattamenti in pre- e postemergenza consentiti	Afidi: autorizzati i trattamenti con prodotti a base di Pirimicarb (p.es Pirimor, Pirimicarb) una volta raggiunta la soglia di tolleranza (oltre l'80% delle piante colpite dallo stadio formazione dei bottoni florali). Altri fitofagi o prodotti: esclusivamente con autorizzazione speciale.
Girasole	Trattamenti in pre- e postemergenza consentiti	Afidi: autorizzati i trattamenti allo stadio 10-14 foglie solo con Primicarb 50 WG una volta raggiunta la soglia di tolleranza (oltre il 50% delle foglie più vecchie aricciate). Altri fitofagi o prodotti: esclusivamente con autorizzazione speciale.
Soia	Trattamenti in pre- e postemergenza consentiti	Esclusivamente con autorizzazione speciale.
Tabacco	-	Afidi: autorizzati i trattamenti con prodotti a base di Pymetrozine (p.es. Plenum, Chess) e con Pirimicarb 50 WG una volta raggiunta la soglia di tolleranza (oltre il 5% delle piante colpite). Altri fitofagi o prodotti: esclusivamente con autorizzazione speciale.

Coltura	Erbicida	Insetticida
Superfici inerbite	In generale, autorizzato il trattamento pianta per pianta. Nei prati temporanei (fino e compreso il 6 anno d'impiego), il trattamento di superficie è autorizzato con erbicidi selettivi. Erbai permanenti: il trattamento di superficie con erbicidi selettivi è autorizzato a condizione che la superficie trattata per anno e azienda non ecceda il 20% della superficie permanentemente inerbita (dedotta la superficie per la promozione della biodiversità). È invece necessaria l'autorizzazione speciale qualora la superficie da trattare superi il 20%. Erbicidi totali sugli erbai: vedi tab. 3	-

Coltura	Erbicida	Insetticida
Ortaggi	La scelta dei prodotti è fatta conformemente all'elenco aggiornato dei prodotti autorizzati in orticoltura.	La scelta dei prodotti è fatta conformemente all'elenco aggiornato dei prodotti autorizzati in orticoltura (www.dataphyto.agroscope.info , www.psm.admin.ch/it/produkte). È vietata la disinfezione chimica all'aperto.
Alberi da frutta ad alto fusto	<p>È vietato l'impiego di erbicidi per tener pulito il terreno attorno ai tronchi.</p> <p>Eccezione: per gli alberi giovani dal 1° al 5° anno e per gli impianti ad alto fusto chiusi con frutta a nocciolo, è possibile trattare la superficie attorno al tronco per un diametro massimo di 1 metro (tronco compreso) con erbicidi fogliari.</p> <p>Per gli alberi da frutta a nocciolo è necessaria l'autorizzazione del servizio cantonale di consulenza per la frutticoltura.</p> <p>L'utilizzo di erbicidi per tener pulito il terreno attorno al tronco non è permesso sulle superfici per la promozione della biodiversità.</p>	<p>La scelta dei prodotti è fatta conformemente all'elenco emanato dal GLPI.</p> <p>Alla ripresa vegetativa sono autorizzati i trattamenti con prodotti a base di olio di colza e olio di paraffina.</p> <p>I trattamenti invernali sono vietati.</p>
Frutticoltura	Vedi capitolo 8.4	Vedi capitolo 8.4
Viticultura	Vedi capitolo 9.4	Vedi capitolo 9.4
SPB	Il trattamento pianta per pianta oppure di focolai di piante problematiche è autorizzato con i prodotti indicati nella tabella 4.	Vietato

Tabella 3: Impiego di erbicidi totali in campicoltura e foraggicoltura

Trattamenti di superficie negli erbai	
Erbicida totale su prati naturali/artificiali, risemina prato naturale/temporaneo senza aratura*	Con autorizzazione speciale
Erbicida totale su prati naturali, risemina prato naturale con aratura*	Con autorizzazione speciale
Erbicida totale su prati naturali o artificiali, con aratura* e semina di una coltura erbacea da pieno campo	Con autorizzazione speciale
Erbicida totale su prati naturali o artificiali, senza aratura* e semina di una coltura da pieno campo	Autorizzato

* Definizione di semina "senza aratura"= semina diretta o a bande fresate e Strip-Till o a lettiera

Trattamenti di superficie sulle colture erbacee da pieno campo	
Erbicida totale su stoppie in tarda estate e successiva lavorazione del terreno (con o senza aratura)*	Autorizzato
Aratura autunnale + erbicida totale dopo il 15 febbraio + semina di una coltura senza nuova aratura*	Autorizzato
Coltura intercalare e erbicida totale dopo il 15 febbraio + semina di una coltura (con o senza aratura)*	Autorizzato
Coltura intercalare e erbicida totale prima del 1 novembre (dopo questo termine vige il divieto di trattamenti invernali)	Autorizzato
Erbicida totale su stoppie dopo il 15 febbraio, semina di una coltura (con o senza aratura)*	Autorizzato
Semina malriuscita di una coltura, trattamento con erbicida totale e nuova semina	Autorizzato
Maggesi fioriti o da rotazione (scaduto il periodo d'impegno), trattamento con erbicida totale e semina di una coltura (con o senza aratura)*	Autorizzato

* Definizione di semina "senza aratura"= semina diretta o a bande fresate e Strip-Till o a lettiera

Tabella 4: Utilizzo degli erbicidi sulle superfici per la promozione della biodiversità (SPB) - materie attive autorizzate (stato dicembre 2017)

Lotta alle piante problematiche				
	SPB sulle terre coltivate¹	SPB sulla superficie inerbita²	Vigneti con biodiversità naturale	
Romice	Metsulfuron-metile, Glifosato, Triclopir + Clopiralid, Fluroxipir-meptil + Aminopirialid, Triclopir + Fluroxipir		Glifosato e Glufosinate (anche per altre piante specifiche problematiche)	
Convolvolo	Glifosato	Nessuna materia attiva autorizzata		
Cardi (stoppioni)	Clopiralid, Glifosato, Triclopir + Clopiralid, Fluroxipir-meptil + Aminopirialid, Triclopir + Fluroxipir			
Seneci	Fluroxipir-meptil + Aminopirialid	Metsulfuron-metile, Fluroxipir-meptil + Aminopirialid		
Ambrosia	Florasulam	Nessuna materia attiva autorizzata		
Rovi	Nessuna materia attiva autorizzata	Triclopir + Clopiralid, Fluroxipir-meptil + Aminopirialid, Triclopir + Fluxipir		
Colchico d'autunno	Nessuna materia attiva autorizzata	Metsulfuron-metile		
Poligono del Giappone	Fluroxipir-meptil + Aminopirialid			
Gramigna	Fluazifop-P-butile, Haloxifop-(R)-metilestere, Quizalofop-P-etile, Ciclossidim, Glifosato	Nessuna materia attiva autorizzata		Fluazifop-P-butile, Haloxifop-(R)-metilestere, Ciclossidim, Glifosato

Utilizzo degli erbicidi in altre SPB

Alberi da frutto ad alto fusto (piante giovani fino a 5 anni): Glifosato e Glufosinate, unicamente intorno alla base del tronco; cfr. tab. 2.

Pascoli boschivi: Solo previa autorizzazione della Sezione forestale cantonale.

Altre SPB³: Non è permesso l'impiego di erbicidi.

¹: Fasce di colture estensive in campicoltura, maggese fioriti, maggese da rotazione, strisce su superficie coltiva.

²: Pascoli estensivi, prati estensivi, prati poco intensivi, prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua, strisce inerbite lungo siepi e boschetti.

³: Terreni da strame, strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili, alberi indigeni isolati e viali alberati, fossati umidi/ stagni/ pozze, superfici ruderali/ cumuli di pietra/ affioramenti rocciosi, muri a secco.

6.2 Impiego di irroratrici

Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni 4 anni secondo le norme dell'Associazione svizzera per l'attrezzatura e le tecniche agricole (ASETA) da un servizio di controllo riconosciuto. Una lista dei servizi di controllo riconosciuti si trova sul sito dell'UFAG: www.blw.admin.ch → strumenti → pagamenti diretti → PER.

Le irroratrici con capienza di oltre 400 litri devono essere equipaggiate con un serbatoio fisso aggiuntivo per il risciacquo di pompa, filtri, condotta e ugelli da effettuare sul campo. Il serbatoio aggiuntivo di risciacquo deve avere una capienza minima del 10% rispetto alla capacità della botte dell'irroratrice.

Nel caso di irroratrici a lancia senza ventilatore o barra di trattamento si può rinunciare ad un serbatoio con l'acqua di risciacquo. L'irroratrice con la gomma e con la lancia deve però essere lavata sul campo.

L'acqua di risciacquo può provenire da un rubinetto o può essere presa dagli stabili aziendali.

7 Promozione della biodiversità

7.1 Quota di SPB rispetto alla superficie agricola utile (SAU)

Le superfici per la promozione della biodiversità devono rappresentare almeno il 3.5 % della SAU rispetto alle colture speciali (vigna, luppolo, frutteti, bacche, verdure, escluse le verdure da conservazione, tabacco, piante aromatiche e medicinali, funghi) e il 7 % della SAU coltivata sotto altre forme. La quota di alberi da frutta ad alto fusto e quella di alberi indigeni isolati o viali alberati possono rappresentare al massimo la metà della quota minima richiesta di SPB. Per albero è calcolato 1 ara di SPB (massimo di 100 alberi per ettaro). Si può computare al massimo metà della SPB di strisce fiorite per gli impollinatori e altri organismi utili.

Le SPB devono far parte della superficie aziendale ed essere situate entro una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un'unità di produzione. Le SPB devono essere ubicate su superfici in affitto o in proprietà del gestore.

Le unità di produzione (insieme di terreni, stabili e installazioni) situate oltre i 15 km di distanza devono avere la propria SPB in loco.

Le aziende che gestiscono delle superfici all'estero devono soddisfare le quote minime del 7%, rispettivamente del 3.5%, unicamente sulle superfici in Svizzera.

Gli ortaggi destinati alla conservazione quali cornetti, piselli, spinaci e carote parigine, non sono considerati colture speciali se raccolti meccanicamente; per i medesimi vale la quota del 7%.

Sono computabili come SPB:

Prati sfruttati in modo estensivo	Strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili
Prati sfruttati in modo poco intensivo	Alberi da frutti ad alto fusto nei campi (1 ara per albero)
Prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua	Alberi indigeni isolati e viali alberati (1 ara per albero)
Terreni da strame	Siepi, boschetti campestri e rivieraschi
Pascoli sfruttati in modo estensivo	Fossati umidi, stagni, pozze
Pascoli boschivi	Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi
Fasce di colture estensive in campicoltura	Muri a secco
Maggesi fioriti	SPB specifiche di una regione
Maggesi da rotazione	Vigneti con una biodiversità naturale
Strisce su superficie coltiva	

Per ulteriori informazioni inerenti le SPB, consultare l'opuscolo "[Promozione della biodiversità nell'azienda agricola](#)" edito da AGRIDEA.

Non possono essere computabili quali SPB le superfici se:

- * non sono in proprietà od in affitto del gestore;
- * sono state scorporate e inserite nella zona rivierasca dei corsi d'acqua, nelle strade pubbliche o sulle linee ferroviarie;
- * la destinazione principale non è l'utilizzazione agricola e se sono inserite in terreni da golf e da campeggio, in aerodromi e piazze d'esercitazione militare nonché in terreni edificabili urbanizzati;
- * fortemente infestate da malerbe quali i romici, lo stoppione (cardo campestre), l'avena selvatica, la gramigna o altre neofite invasive (p.es. *Ambrosia artemisiifolia*, *Artemisia verlotiorum*, *Buddleja davidii*, *Polygonum polystachyum*, *Reynoutria* div. specie, *Impatiens glandulifera*, *Solidago canadensis* e *Solidago gigantea*);
- * non sono gestite in maniera appropriata.

Avvertenza: In campicoltura e nelle colture speciali i primi 3 metri perpendicolari alla direzione di lavoro sono conteggiati come superficie coltiva. Non possono quindi essere annunciati come prati estensivi o poco intensivi.

7.2 Fasce tampone

Le fasce tampone sono superfici estensive inerbite o da strame. Non possono essere arate. Inoltre non possono essere né concimate né trattate con prodotti fitosanitari.

Contro le malerbe problematiche è autorizzato il trattamento pianta per pianta, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. Le materie attive autorizzate sono elencate al capitolo 6.1, tabella 4.

Su queste fasce tampone non è permesso il deposito né di balle d'insilato, né di composto e neppure di letame, mentre è concesso accatastare della legna non trattata. Da rispettare comunque l'obbligo di non compromettere la qualità della SPB.

Altre istruzioni si trovano nell'opuscolo "Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone" (KIP/PIOCH, 2009).

Fasce tampone lungo sentieri e strade

☞ **Lungo i sentieri e le strade vanno mantenuti bordi inerbiti di almeno 0.5 metri di larghezza, indipendentemente dai confini o limiti di proprietà.**

I trattamenti chimici pianta per pianta sono permessi unicamente lungo le strade cantonali e nazionali.

Fasce tampone lungo i margini del bosco

☞ **Lungo i bordi del bosco deve essere predisposta una fascia tampone larga 3 metri, costituita da superficie permanentemente inerbita o da strame.**

Fasce tampone lungo i boschi, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi

Lungo i due lati dei boschi, delle siepi, dei boschetti campestri e rivieraschi deve essere predisposta una fascia tampone larga almeno 3 metri fino a un massimo di 6. Nel caso in cui, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi confinano con una strada, un muro o un corso d'acqua, è sufficiente una fascia tampone su un solo lato.

Nei casi di siepi o di boschetti campestri situati in zone delimitate di strade cantonali/nazionali, nonché di linee ferroviarie, non è necessario disporre della fascia tampone sulla superficie agricola utile adiacente.

Fasce tampone lungo i corsi d'acqua superficiali

☞ **Lungo i corsi d'acqua deve essere predisposta una fascia tampone larga almeno 6 metri, costituita da superficie permanentemente inerbita o da strame. A partire dal 4. metro della fascia è permessa la concimazione e il trattamento pianta per pianta**

Misurazione delle fasce tampone:

Nel caso in cui per le acque di superficie sia stato fissato o meno uno spazio considerato come proprio del corso d'acqua, la fascia tampone viene misurata a partire dal margine superiore della riva.

Nel caso in cui la pendenza della scarpata non superi il 50%, i 6 metri della fascia tampone sono misurati orizzontalmente a partire dal bordo dell'alveo del corso d'acqua.

Qualora la scarpata abbia una pendenza superiore al 50% (= scarpata ripida) e una larghezza misurata orizzontalmente non superiore ai 3 metri (scarpata corta), i 6 metri della fascia tampone sono misurati a partire dal bordo superiore della scarpata.

Nel caso di scarpata ripida (pendenza superiore al 50%) e lunga (superiore a 3 metri), i primi 3 metri misurati orizzontalmente partendo dal bordo dell'alveo sono considerati come facenti parte del corso d'acqua. I successivi 6 metri (misura orizzontale) sono parte della fascia tampone.

8 PER in frutticoltura e nella coltivazione di bacche

Valgono le direttive del GLPI riconosciute dall'UFAG. Le esigenze PER in frutticoltura e nella coltivazione di bacche presenti in questo capitolo sono prese dalla documentazione del GLPI.

8.1 Registrazioni

- Superficie aziendale, superficie agricola utile, piano delle parcelle con la distinzione di quelle SPB.
- Elenco delle parcelle con i dati riguardanti le colture (anno di piantagione, portainnesto, varietà, distanze, superficie).
- Lavorazioni del terreno.
- Bilancio degli elementi nutritivi e relativa documentazione di calcolo.
- Piano di concimazione.
- Analisi del suolo (non più vecchia di 10 anni).
- Piani di concimazione degli ultimi 5 anni, nel caso di apporti di fosforo superiori a quelli raccomandati.
- Risultati dei controlli per la protezione delle piante (Trappole, visivo, "Klopfmethode"*, ecc.) e motivazione di ogni trattamento fitosanitario.
- Calendario dei trattamenti fitosanitari.
- Calendario delle altre materie attive utilizzate (erbicidi, fitoregolatori).
- Passaporto fitosanitario (obbligatorio unicamente nel caso d'acquisto di materiale vegetale).
- Autorizzazioni speciali.
- Date di raccolta.

* Klopfmethode: Metodo del "frappage" o "scuotimento della pianta".

8.2 Analisi del suolo e bilancio degli elementi nutritivi

Le analisi del suolo devono essere effettuate per parcella almeno ogni 10 anni (massimo 3 ha per analisi) da laboratori riconosciuti dall'UFAG. Il programma minimo di analisi per la PER (analisi base e periodica) è il seguente:

Suolo (cm)	Stato generale			Elementi facilmente assimilabili				Elementi di riserva			
	Tessitura ¹	s.o. ²	pH	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca ³	Mg	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	Mg
da 2 a 25											

¹ La tessitura può essere determinata mediante il test tattile.

² La sostanza organica (contenuto in humus) è stimata secondo la scala cromatica.

³ Il contenuto di calcio è determinato con il metodo H₂O.

I calcoli dei fabbisogni delle piante e del bilancio degli elementi nutritivi per la frutticoltura si basano sulla versione attuale della *Guida a Suisse-Bilanz* di Agridea. In questo documento si trovano le norme di concimazione e i fattori di correzione.

8.3 Prescrizioni speciali di concimazione

Vedi capitoli 5.1 e 5.2. Vanno inoltre osservate le seguenti disposizioni:

Concimazione azotata

I calcoli dei fabbisogni delle piante e del bilancio degli elementi nutritivi per la frutticoltura si basano sulla versione attuale della *Guida a Suisse-Bilanz* di Agridea. In questo documento si trovano le norme di concimazione e i fattori di correzione.

Unità d'azoto massime per ettaro e per anno (qualsiasi eccezione va giustificata):

- * Bacche: al massimo 50 unità/ettaro/anno per ogni kg/m² di produzione.
- * Frutta a granella e a nocciolo: al massimo 80 unità/ettaro/anno.

La concimazione va suddivisa in più apporti: nessun apporto di azoto minerale (NH₄⁺ e NO₃⁻) superiore alle 40 unità per ettaro.

Concimazione fosforica

È determinante l'apporto medio di concime fosforico (P₂O₅) degli ultimi 5 anni.

Concimazione fogliare

- * Solo come complemento alla concimazione del suolo.
- * Non deve essere considerata nel bilancio degli elementi nutritivi, ad eccezione dei trattamenti per l'apporto di azoto oppure per quelli post raccolta.
- * I dati riguardanti i trattamenti devono essere annotati (luogo, data, dosi).

Impiego di composto

- * Solo composto derivato da scarti o resti da giardinaggio e florovivaistici.
- * Qualora per il miglioramento del suolo sono giustificati degli interventi con materiale organico contro l'erosione, gli agenti patogeni o l'affaticamento del terreno, l'apporto di elementi nutritivi può superare le norme. In questo caso è obbligatoria l'autorizzazione da parte del servizio cantonale della consulenza agricola (quantità massime secondo la *Guida a Suisse-Bilanz* di Agridea).

Fertirrigazione

Anche per la fertirrigazione e apporti di concimi liquidi al suolo valgono le norme di concimazione. Le quantità apportate sono da considerare nel bilancio degli elementi nutritivi.

Colture su substrato

I dati relativi alle quantità e alle caratteristiche del substrato utilizzato devono essere annotati nel quaderno aziendale.

- **Fragole:** L'impianto deve essere costruito in modo che le acque reflue (percolato) siano raccolte e utilizzate a fini agronomici sensati.
- **Piccoli frutti a cespuglio:** Se i vasi sono su una superficie inerbita, e se la soluzione nutritiva è adatta ai bisogni specifici della pianta e le acque reflue (percolato) non superano il 10%, allora il percolato non deve essere raccolto. In caso contrario, valgono le stesse disposizioni delle fragole.

- **Controllo:** la quantità di percolato deve essere misurata in due punti per ogni settore d'irrigazione. Nel caso in cui le misure della quantità di percolato in questi due punti dovesse essere molto diversa, bisognerà provvedere a creare un terzo punto di controllo. Il controllo delle quantità di soluzione nutritiva apportata e del percolato deve essere effettuato settimanalmente. Per tutta la durata dell'irrigazione non deve essere superato in media il 10% di percolato. Se, a seguito di due controlli sono riscontrate delle mancanze su due anni consecutivi, il percolato dovrà essere raccolto. Ulteriori informazioni si trovano sul sito: www.swissfruit.ch → Branche → ÖLN

8.4 Protezione fitosanitaria

☞ Possono essere impiegati unicamente i fungicidi, insetticidi, acaricidi, regolatori della crescita, erbicidi, rodenticidi e cicatrizzanti menzionati nell'elenco aggiornato annualmente dal GLPI. Qualsiasi trattamento con acaricidi e insetticidi deve essere giustificato tramite controlli (raggiungimento della soglia di tolleranza o alla presenza di chiari rischi) e documentato. Vedi www.swissfruit.ch → Branche → Documents → GTPI Liste des matières actives 2018 (Materie attive autorizzate). L'utilizzo di prodotti non menzionati nella lista, richiede un'autorizzazione scritta dell'autorità cantonale competente per la frutticoltura o per la protezione delle piante. Nel caso di decisioni di portata generale dell'UFAG, l'agricoltore ha la possibilità di utilizzare un prodotto non iscritto nella lista seguendone le condizioni d'uso.

Disposizioni supplementari per l'impiego di erbicidi:

Coltura	Condizioni	Eccezioni
Frutta e bacche, compresi i vivai	Diserbo lungo le recinzioni per una larghezza massima di 60 cm. I bordi delle vie di accesso devono essere inerbiti per almeno una larghezza di 50 cm.	In situazioni difficili è tollerato il diserbo fino a 100 cm. Se i filari sono a ridosso delle recinzioni, il diserbo è permesso fino ad un massimo di 120 cm.
Frutta a granella, frutta a nocciolo, uva da tavola e kiwi	Il diserbo è permesso fino ad un massimo del 30% della larghezza dell'interfilare, ma non superiore a 180 cm.	Se la clausola del 30% non può essere rispettata (p.es. nel caso di doppio filare), il sottofilare deve essere ricoperto con corteccia o fogli di plastica, ecc. Per le coltivazioni in doppio filare su terrazzi o terrapieni, il trattamento erbicida è permesso al massimo per il 40% della larghezza dell'interfilare ma non superiore a 200 cm.
Fragole	* Nessuna disinfezione del terreno * Regolazione delle malerbe in modo meccanico, chimico o tramite copertura * Al massimo 2 trattamenti con erbicidi residuali per ciclo, possibilità di frazionare le dosi (splitting)	-
Lamponi	* Regolazione delle malerbe in modo meccanico, chimico, tramite copertura o inerbimento	-

Coltura	Condizioni	Eccezioni
Piccoli frutti a cespuglio	<ul style="list-style-type: none"> * I passaggi devono essere inerbiti o ricoperti * Il diserbo è permesso per una larghezza massima di 100 cm per filare 	-
Arbusti e alberi da frutta in vivaio	<ul style="list-style-type: none"> * Al massimo 1 trattamento di superficie all'anno con erbicidi residuali combinato con metodi di lotta meccanici oppure solo trattamento su striscia o rispettivamente pianta per pianta * Sono consentiti metodi meccanici di lotta alle malerbe e/o copertura con materiali organici idonei quali corteccia e paglia, materiale plastico riciclabile o riutilizzabile e/o inerbimento su tutto l'arco dell'anno (semina o vegetazione spontanea). * Erbicidi fogliari limitati ai casi indispensabili. * I passaggi devono essere inerbiti 	-

8.5 Impiego di irroratrici

Vedi capitolo 6.2.

Un serbatoio d'acqua per il risciacquo installato su irroratrici per la frutticoltura, acquistato prima del 31.12.2012, deve avere un volume di almeno il 5% del contenuto nominale del serbatoio principale, ma almeno una capacità di 35 l. Questo serbatoio deve essere fisso; i serbatoi mobili montati sul trattore non sono computabili come serbatoi per il risciacquo.

Per il lavaggio esistono soluzioni alternative, come p. es. un serbatoio d'acqua sul posto o un punto con accesso all'acqua nella parcella. Una quantità d'acqua pari ad almeno il 10% della capacità dell'irroratrice o dieci volte la quantità del residuo, deve essere disponibile per il lavaggio.

Test dell'irroratrice:

Irroratrici a lancia e con ventilatore per i trattamenti agli alberi ad alto fusto che sono utilizzate esclusivamente in frutticoltura, non devono essere testate; un controllo annuale da parte del produttore, al fine di verificarne il buon funzionamento, dovrebbe essere comunque effettuato. Lo stesso vale per le irroratrici per i trattamenti con erbicidi.

8.6 Promozione della biodiversità

Vedi capitolo 7.

9 PER in viticoltura

Valgono le direttive di Vitiswiss riconosciute dall'UFAG. Le esigenze PER in viticoltura presenti in questo capitolo sono prese dalla direttiva Vitiswiss.

9.1 Registrazioni

Vedi capitolo 2.10

I documenti riguardanti le analisi del suolo e il passaporto fitosanitario devono essere conservati per almeno 10 anni.

9.2 Suolo e concimazione

Il viticoltore definisce le zone di produzione che costituiscono la sua azienda. Una zona di produzione rappresenta una parcella o un insieme di parcelle in una zona pedologica omogenea oppure con una disponibilità di elementi nutritivi simile.

Per ogni zona di produzione, si richiede:

- L'analisi completa del suolo (fisica e chimica) effettuata da un laboratorio autorizzato dall'UFAG e secondo i metodi di analisi riconosciuti (vedi capitolo 5.2). Quest'analisi è eseguita di preferenza al momento di una ricostituzione del vigneto oppure ogni 30 anni. Se nessuna analisi esistente è ritenuta valida, un'analisi completa del suolo sarà richiesta al più tardi in concomitanza della prossima analisi periodica.

Stato generale					Stato di fertilità					
					Elementi assimilabili			Elementi di riserva		
	pH	CaCO ₃	SO	Granulometria	P	K	Mg	P	K	Mg
Suolo	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Sotto-suolo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

x = analisi obbligatoria

- L'analisi periodica della fertilità del suolo da effettuare almeno ogni 10 anni, da un laboratorio autorizzato e secondo delle metodologie riconosciute.

Stato generale				Stato di fertilità					
				Elementi assimilabili			Elementi di riserva		
	pH	SO	Granulometria	P	K	Mg	P	K	Mg
Suolo	x	x		x	x	x	x	x	x

x = analisi obbligatoria. Eccezione: vedi analisi del suolo periodiche, direttive per la concimazione di Agroscope "Basi per la concimazione della vigna"

Bilancio degli elementi nutritivi

Le aziende puramente viticole possono calcolare il bilancio degli elementi nutritivi con il programma Excel di Vitiswiss. La lista dei software ammessi si trova sul sito dell'UFAG (www.blw.admin.ch → Strumenti → Pagamenti diretti → Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate → Bilancio di concimazione equilibrato)

Concimazione fosforica

La norma di concimazione fosforica (P) è di 20 kg/ha per anno. Quest'ultima è corretta in base all'analisi del suolo. Per il bilancio del fosforo calcolato sull'insieme dell'azienda, è ammessa una tolleranza massima di +10%, salvo in casi di forte ammendamento organico giustificato (vedi capitolo 5.1).

La ripartizione della concimazione fosforica su più anni è autorizzata.

Nel caso in cui il piano di concimazione completo per tutta l'azienda e le relative analisi del suolo riconoscano provassero che il tenore in fosforo (P_2O_5) è insufficiente, è possibile far valere un bisogno in fosforo più elevato. La contabilizzazione del fosforo si calcola su due anni per la concimazione minerale e su 5 anni per la concimazione organica (composto, calce, letame, digestati da fermentazioni). Nel caso di una concimazione di fondo, questa deve essere giustificata da un'analisi del suolo della parcella. In tal caso il bilancio può superare la tolleranza massima prevista (+ 10%).

Concimazione azotata

La norma di concimazione azotata (N) è di 50 kg/ha per anno. Per il bilancio dell'azoto calcolato sull'insieme dell'azienda, è ammessa una tolleranza massima di + 10%.

La contabilizzazione dell'azoto è annuale sia per le concimazioni minerali sia per quelle organiche, siano esse distribuite al suolo oppure sul fogliame. Per la concimazione organica è preso in considerazione soltanto l'azoto disponibile (azoto assimilabile) (vedi 5.1 e 5.2).

9.3 Interventi sul suolo

Misure preventive contro l'erosione

Tutte le misure adeguate alla protezione del suolo dall'erosione saranno messe in pratica: inerbimento, copertura del suolo, (paglia, composto, sarmenti, copertura vegetale in inverno). Le superfici sulle quali non sono state applicate delle misure contro l'erosione, non devono presentare perdite di terra visibile.

Inerbimento

L'inerbimento deve essere presente tutto l'anno almeno in un filare su due.

Le eccezioni sono:

- zone molto secche (in media meno di 700 mm di precipitazioni annue);
- suoli con debole ritenzione idrica (< 100 mm);
- vigneti giovani (dal primo al terzo anno);
- colture strette (< 1.5 m) e parcelle non meccanizzabili.

Valorizzazione dei sarmenti

I sarmenti non possono essere bruciati all'aria aperta; devono essere lasciati sul posto, compostati o valorizzati sull'azienda. Essi rappresentano un'importante fonte di materia organica e contribuiscono alla protezione del suolo.

Le direttive e le istruzioni in merito emanate dagli uffici fitosanitari cantonali o federali devono essere rispettate.

9.4 Protezione fitosanitaria

In generale

- Le referenze fanno capo all'*Indice fitosanitario* e alla *Guida fitosanitaria per la viticoltura* di Agroscope. Le regole d'applicazione esposte in questi documenti devono essere rispettate per tutti i trattamenti fitosanitari. Delle autorizzazioni speciali scritte possono essere rilasciate dal Servizio fitosanitario cantonale (vedi parte 6.1 "Impiego di prodotti fitosanitari"). Nelle parcelle gestite senza prodotti chimici di sintesi, l'utilizzo dei prodotti fitosanitari è regolato dalle norme dell'agricoltura biologica.

Prescrizioni d'utilizzazione per i prodotti fitosanitari di classe M (mediamente tossici)

- Nel caso dell'impiego di prodotti fitosanitari della classe M valgono le raccomandazioni di Agroscope per la protezione dei tiflodromi.

Insetticidi

- Prima d'impiegare prodotti tossici per le api, l'intera superficie deve essere falciata o pacciamata.
- Nel caso di un trattamento insetticida, la comparsa di parassiti deve essere annotata sul quaderno aziendale. Alla comparsa annuale di parassiti (insetti nocivi), sono da rispettare i metodi di controllo e le soglie di tolleranza di Agroscope. Alcuni parassiti occasionali non giustificano un intervento sull'intero vigneto (altiche, bostrico, cicalina bufalo, etc.). Spesso è sufficiente limitarsi ad osservare i danni, poiché è comunque troppo tardi per reagire nello stesso anno. In casi giustificati, il servizio fitosanitario cantonale può concedere autorizzazioni speciali temporanee nella forma di autorizzazione individuale o in casi di epidemie in forma di autorizzazione regionale (in zone geografiche ben definite). Il gestore deve ottenere un'autorizzazione speciale prima di eseguire il trattamento. Una finestra di controllo non trattata dovrà essere mantenuta, salvo in casi di epidemie. Le superfici sperimentali utilizzate per migliorare le tecniche di coltivazione sono escluse da restrizioni. In questo caso, il servizio fitosanitario cantonale deve essere informato con descrizioni scritte di tali ricerche sperimentali.

Fungicidi

- Il fungo della *Botrytis cinerea* è uno di quelli che più facilmente manifesta sintomi di resistenza verso i fungicidi. Per questo motivo, il numero delle applicazioni annuali deve essere limitato al massimo a 2 trattamenti, ciascuno a base di un gruppo chimico diverso. La guida Agroscope ACW alla protezione fitosanitaria in viticoltura (vedi raccomandazioni fitosanitarie di Agroscope oppure l'indice fitosanitario Agroscope) contiene le informazioni necessarie sull'ordine di applicazione dei gruppi chimici.
- Rispettare i limiti per il rame: Il rame (Cu) è un metallo pesante che si accumula nel suolo. La quantità da utilizzare deve essere ridotta al minimo. La quantità di rame-metallo (Cu) immessa non deve superare i 4 kg Cu all'anno e all'ettaro. Delle dosi inferiori di rame possono essere di regola usate senza comprometterne l'efficacia. L'utilizzazione del rame prima della fioritura è vietata.
- Eccezione: al fine di ridurre l'uso di prodotti chimico-sintetici, è possibile trattare con il rame (effetto parziale) prima della fioritura. La dose massima di rame-metallo in queste parcelle non dovrà però superare i 3 kg per anno e ettaro.

Impiego di erbicidi

Nella lotta alle malerbe è vietato il trattamento erbicida su tutta la superficie; alcune eccezioni sono possibili nelle seguenti situazioni:

- zone molto secche (con meno di 700 mm di precipitazioni annue);
- suoli con debole ritenzione idrica (< 100 mm);
- vigneti giovani (dal primo al terzo anno);
- coltivazioni strette (< 1.5 m) e parcelle non meccanizzabili;
anche in queste situazioni le esigenze riguardo le zone tampone e le strade, i sentieri, i boschi, le siepi e gli arbusti, così come i corsi d'acqua devono essere rispettate;
- nessun erbicida residuale dopo metà giugno;
- i trattamenti erbicidi lungo i bordi delle strade o dei sentieri (lungo le superfici consolidate) sono vietati su di una larghezza minima di 50 cm.

La stazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil (ACW) pubblica annualmente “La guida alla protezione fitosanitaria in viticoltura” con raccomandazioni, strategie ed elenco dei prodotti omologati. **Nell'utilizzo degli erbicidi in viticoltura vanno seguite queste raccomandazioni.**

9.5 Impiego di irroratrici

Vedi il capitolo 6.2. Per il lavaggio esistono soluzioni alternative, come p. es. un serbatoio d'acqua sul posto o un punto con accesso all'acqua nella parcella. Una quantità d'acqua pari ad almeno il 10% della capacità dell'irroratrice o dieci volte la quantità del residuo, deve essere disponibile per il lavaggio.

9.6 Promozione della biodiversità

Vedi il capitolo 7.

10 Produzione di sementi e piante per la moltiplicazione

Nella produzione di sementi e piante per la moltiplicazione vigono le seguenti disposizioni:

1. Cereali da seme	
Pausa colturale	Semente per la moltiplicazione a livello prebase, base e certificata: la coltivazione è permessa al massimo per due anni consecutivi.
2. Patate da seme	
Protezione fitosanitaria	Aficidi specifici e oli sono permessi a livello prebase e base e per la produzione di materiale vegetale certificato di classe A. Il trattamento con aficidi specifici è possibile solo previa autorizzazione speciale di Agroscope (eccezione: la coltivazione sotto plastica).
3. Mais da seme	
Pausa colturale	Semina dopo mulching, sottosemina o prato a mais: coltivazione permessa per al massimo 5 anni consecutivi, poi 3 anni senza mais. Altri metodi di coltivazione: coltivazione permessa per al massimo 3 anni consecutivi, poi 2 anni senza mais.
Protezione fitosanitaria	Sono autorizzate tutte le procedure che prevedono il diserbo in pre-emergenza su tutta la superficie.
4. Graminacee e trifoglio per la produzione di seme	
Protezione fitosanitaria	È permesso l'impiego degli erbicidi autorizzati per le superfici inerbite. Per il trifoglio possono essere impiegati solo gli insetticidi specifici autorizzati.
Superfici per la promozione della biodiversità	I produttori di sementi devono mantenere una distanza d'isolamento di almeno 300 m dalle superfici per la promozione della biodiversità quali prati estensivi, prati poco intensivi, maggesi fioriti, maggesi da rotazione o siepi con fascia inerbita per evitare qualsiasi conflitto tra lo sfruttamento richiesto alle SPB e le esigenze per la produzione di seme. Qualora per cause contingenti risultasse una distanza d'isolamento minore, su richiesta all'autorità cantonale possono essere concesse delle deroghe alle date di sfalcio rispetto a quanto previsto dall'Ordinanza sui pagamenti diretti con conseguenti riduzioni amministrative. In tal caso, le superfici sono comunque considerate quale SPB compatibili per la PER.

11 Piante ornamentali e altre colture floricole

Il presente capitolo tratta gli aspetti con i quali deve confrontarsi un'azienda PER che parallelamente alle usuali colture agricole, è dedicata alla coltivazione di piante ornamentali. Le aziende che desiderano etichettare con un marchio le produzioni di piante in vaso o fiori recisi, devono soddisfare le direttive specifiche dettate dall'Associazione svizzera maestri giardinieri (ASMG).

11.1 Classificazione delle superfici

La superficie destinata alla coltivazione di piante ornamentali è considerata superficie agricola utile. Per il rilevamento delle superfici, l'Ufficio federale dell'agricoltura adotta la seguente suddivisione:

Descrizione della coltura secondo i formulari per la richiesta dei pagamenti diretti	Codice della coltura
Superfici coltivate su terre aperte	
Colture floricole annuali in pieno campo (fiori, manto erboso in rotoli, ecc.)	0554
Superfici con colture pluriennali	
Alberelli di Natale	0712
Vivai forestali al di fuori delle zone forestali	0713
Cespugli, arboscelli, cespugli ornamentali	0714
Altre coltivazioni in vivaio (rose, frutta, ecc.)	0715
Superfici coltivate tutto l'anno in coltura protetta	
Floricoltura in serra con fondamenta fisse	0803
Floricoltura al coperto senza fondamenta fisse	0808

Determinante per l'assegnazione ad un gruppo è la coltura principale, quella cioè che occupa più a lungo la particella durante il periodo vegetativo.

11.2 Esigenze alle aziende PER con coltivazione di piante ornamentali e altre colture floricole

In generale	Le seguenti esigenze o oneri si applicano esclusivamente per le aziende che complessivamente coltivano più di 20 are di piante ornamentali o di colture floricole				
Registrazioni	Vedi capitolo 2.10				
Avvicendamento colturale	Per le colture menzionate al capitolo 11.1 non esistono esigenze specifiche per quanto concerne l'avvicendamento delle colture.				
Protezione del suolo	Se la superficie aziendale complessiva di terre aperte supera i 3 ettari e se la superficie coltivata con piante ornamentali annuali o biennali supera le 20 are, queste ultime vanno considerate per il calcolo dell'indice di copertura invernale (vedi capitolo 4.1).				
Concimazione	Le colture sono considerate per il calcolo aziendale dei bilanci di azoto e fosforo (vedi capitolo 5.1). Nel bilancio degli elementi nutritivi possono essere considerati i seguenti fabbisogni netti (= norma di concimazione, in kg/ha):				
		N	P₂O₅	K₂O	Mg
	Fiori recisi, taglia piccola (fabb. annuo)	140	100	150	30
	Fiori recisi, taglia media (fabb. annuo)	230	140	250	40
	Fiori recisi, taglia grande (fabb. annuo)	320	180	350	60
	Violenze	50	10	60	10
	Alberelli di Natale	50	35	95	20
	Piante in vivaio, piante ornamentali (cespugli, arbusti)	50	15	35	3
Protezione fitosanitaria	<p>In generale: possono essere impiegati unicamente prodotti autorizzati. Le irroratrici devono essere testate ogni 4 anni (vedi anche capitolo 6.2).</p> <p>Alberelli di Natale: impiego di insetticidi e acaricidi solo quando è raggiunta la soglia di tolleranza. Impiego di erbicidi unicamente ai piedi dei tronchi per un diametro di 1 metro, oppure trattamento sul filare per una larghezza massima di 180 cm.</p>				
Promozione della biodiversità	<p>Per la superficie coltivata con alberelli di Natale è richiesta la quota del 7% di SPB; per le altre coltivazioni ornamentali e floricole non è richiesta nessuna quota di SPB.</p> <p>Le fasce inerbite lungo gli accessi e le strade (capitolo 7.2) così come le fasce tampone lungo i corsi d'acqua, le foreste, le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi (vedi capitolo 7.2) sono richieste per tutte le colture.</p>				

12 Referenze

- Esigenze di base per la PER in viticoltura, www.swisswine.ch → Spazio professionale → Associazioni → Vitiswiss → Documenti tecnici
- Ordinanza sui pagamenti diretti 2019, Ufficio federale dell'agricoltura, www.blw.admin.ch → Strumenti → Pagamenti diretti → Basi legali
- Ordinanza sulla terminologia agricola 2019, Ufficio federale dell'agricoltura, www.blw.admin.ch → Strumenti → Pagamenti diretti → Basi legali
- Esigenze per la PER in orticoltura, www.gemuese.ch/ → Settore → Informazioni e direttive per la coltivazione → Avvicendamento delle colture e protezione del suolo → Direttive per la rotazione delle colture in orticoltura
- Fasce tampone, Come misurarle, come gestirle? AGRIDEA, agridea.abacuscity.ch/ → Pubblicazioni → Produzione vegetale → Aspetti legali e amministrativi
- Regolamento concernente l'utilizzo temporaneo delle superfici ("affitto a breve termine"), Ufficio federale dell'agricoltura, www.blw.admin.ch → Strumenti → Pagamenti diretti → Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate → Documentazione
- Direttive ASF (Associazione Svizzera Frutta), www.swissfruit.ch/ → Branche → Documents
- Manuali di controllo sulla protezione degli animali, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, www.blv.admin.ch → Animali → Basi legali ed esecutive → Mezzi ausiliari e basi esecutive
- Aiuto all'esecuzione per la protezione dell'ambiente in agricoltura (Panoramica di tutti i moduli), Moduli prodotti fitosanitari, protezione del suolo, *elementi nutritivi e utilizzo di concimi*, Ufficio federale dell'ambiente, www.bafu.admin.ch → Pubblicazioni, media → Pubblicazioni → Acqua
- Promozione della biodiversità nell'azienda agricola, AGRIDEA, www.agridea.ch/ → Pubblicazioni → Produzione vegetale → Aspetti legali e amministrativi
- Suisse-Bilanz, Ufficio federale dell'agricoltura, www.blw.admin.ch → Strumenti → Pagamenti diretti → Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate → Bilancio di concimazione equilibrato
- Istruzioni concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, Ufficio federale dell'agricoltura, www.blw.admin.ch → Produzione sostenibile → Protezione dei vegetali → Prodotti fitosanitari → Utilizzo sostenibile e riduzione dei rischi → Protezione delle acque superficiali e dei biotopi
- Lista dei laboratori riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura per le analisi del suolo, www.blw.admin.ch → Strumenti → Pagamenti diretti → Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate → Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo → Lista laboratori, file pdf